MISURE URGENTI IN MATERIA DI PARCHEGGI E DI TRASPORTI

Art. 3

Trasporti pubblici locali

Le disponibilita' del capitolo 7877 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, non ancora utilizzate alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere utilizzate in tale anno per la concessione di contributi, fino all'80 per cento della spesa, alle regioni a statuto ordinario da destinare alle finalita' di cui all'articolo 11, quarto comma, della legge 10 aprile 1981, n. 151, sulla base delle aliquote di riparto adottate per l'anno 1990, allo scopo prioritario di provvedere alla sostituzione degli autobus destinati al trasporto pubblico urbano in esercizio da oltre quindici anni, nel rispetto dei limiti alle emissioni fissati con il decreto del Ministro dell'ambiente 23 marzo 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 77 del 1' aprile 1992.

Versione in vigore dal 8 agosto 1993, non più in vigore dal 6 ottobre 1993 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Misure urgenti in materia di parcheggi e di trasporti
Estremi	Decreto-legge 6 agosto 1993, n. 281
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 6 agosto 1993

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-urgenti-in-materia-di-parcheggi-e-di-trasporti-1993/art-3-trasporti-pubblici-locali/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it